COMUNE DI PRESEZZO (BG)

Centr: 035/464611 – Fax 035/464699
Email: protocollo@comune.presezzo.bg.it
PEC: comune.presezzo@pec.regione.lombardia.it
Sito WEB: www.comune.presezzo.bg.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 25/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022 E SCADENZE DI VERSAMENTO.

L'anno **2022**, il giorno **venticinque** del mese di **Maggio** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Nome e Cognome	Funzione	Presente	Assente
ALESSIO PAOLO	Sindaco	SI	
ARZUFFI LUCA	Consigliere	SI	
MEDINI VALENTINA BEATRICE	Consigliere	SI	
TIRABOSCHI LUCA	Consigliere	SI	
TOGNI ILARIO	Consigliere	SI	
PIROLA LICIA	Consigliere	SI	
BETTINELLI GIANLUCA	Consigliere	SI	
BONAITA MARCO	Consigliere	SI	
ANDREONI CARLANDREA	Consigliere	SI	
FRISCHEMEYER JAN	Consigliere	SI	
BERTOLETTI ALBERTO	Consigliere	SI	
OCCHIOCHIUSO MICHELE	Consigliere	SI	
ROTA ROSA	Consigliere	SI	

Presenti: 13 Assenti: 0

Partecipa alla seduta **Il Segretario Comunale** BIGNONE DOTT. ALBERTO, incaricato della redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **il Sindaco** ALESSIO PAOLO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato:

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022 E SCADENZE DI VERSAMENTO.

Prosegue nell'illustrazione delle proposte di deliberazione afferenti la TA.RI, l'Assessore al bilancio Dott.ssa Licia PIROLA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" che dispone "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'art. 174, comma 3, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" – T.U.E.L. che, rinviando all'art. 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che "*gli enti locali […] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*";
- l'art. 27, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)*", il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. 23/12/2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 3 comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228 "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, che ha, altresì, stabilito che: *"A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno" (*c.d. "sganciamento TARI");
- l'art. 13 comma 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25, il quale stabilisce che *"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile";*

OSSERVATO che la norma appena richiamata apre alla possibilità di approvare le delibere di fissazione di tariffe e aliquote dei tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, consentendo dunque di provvedere, mediante una variazione di bilancio, al recepimento delle eventuali successive modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all'entrata dei tributi coinvolti;

RITENUTO inoltre che ogni perplessità circa la prevalenza del termine fissato dal D.L. 228/2021 sopra citato possa essere ampiamente superata dalla portata generale della successiva disposizione normativa ex art. 13 co. 5 bis D.L. 4/2022 che offre la facoltà di modifica delle tariffe anche successivamente all'approvazione del bilancio da parte del Comune;

CONSIDERATO che, l'art. 3, co. 5 sexiesdecies, del richiamato D.L. n. 228/2021, differisce al 31/05/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva, nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "TARI" diretta

alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]*";

VISTO il *Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI),* approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 18/06/2021;

RICHIAMATI:

- l'art.1, comma 527, della L. 27/12/2017, n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*" che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *«chi inquina paga»*;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 da ARERA, con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;
- la Deliberazione 459/2021/R/Rif del 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 in data 4 novembre 2021 con cui ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTO che l'art. 1, comma 651, L. 147/2013 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*";

CONSIDERATO che, come disposto dal successivo comma 654 del citato art. 1 della L. 147/2013, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36 "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*", ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'art. 4 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 "*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo*

dei rifiuti urbani" afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione);

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato A alla presente deliberazione);

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica esplicitata nell'Allegato A, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e Capo IV del Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATA la facoltà prevista dal D.L. 27/01/2022, n. 4 "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*", che, all'art. 13, dispone la possibilità di utilizzare nell'anno 2022 le risorse connesse all'emergenza epidemiologica assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021 per le medesime finalità cui sono state assegnate;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif, art. 6.6 "*Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente*";

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "*Decreto Crescita*", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. […] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15-bis del D. L. n. 34/2019, ha stabilito: "*Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo*";

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet *www.finanze.gov.it*, disciplina: "*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. […] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*

VISTO l'allegato parere reso in data 17/05/2022 dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) sulle proposte in materia di strumenti di programmazione economico finanziaria;

ATTESA la propria competenza così come previsto dall'art. 42 - comma 2 – lett. b) del T.U.E.L.;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione del Responsabile del Settore per quanto concerne la regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria per quanto riguarda la regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L., come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213;

CON voti favorevoli **n. 9** contrari **n. 4** (Frischemeyer, Bertoletti, Occhiochiuso e Rota) astenuti **nessuno** espressi nelle forme di legge dai **n. 13** consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2022 e nel rispetto delle regole stabilite dall'art. 5 della Deliberazione 443/2020/R/Rif di ARERA, le tariffe TARI esposte nelle tabelle sotto riportate;
2. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe di cui al punto precedente (elenco dei costi efficienti, modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, coefficienti moltiplicatori ex DPR 158/1999);
3. di disporre la riduzione della parte variabile della TARI, finanziandola mediante la quota residua del "*Fondone COVID*" 2020 di cui D.L. 34/2020 - Perdita massima agevolazioni TARI come definita dalla Tabella 1 allegata al Decreto 1° aprile 2021 e la quota residua del contributo ex art. 6 D.L. 73/2021 destinato al finanziamento di agevolazioni TARI alle sole UND:
    a. a tutte le utenze domestiche nella misura del 18% della tariffa variabile;
    b. a tutte le utenze non domestiche nella misura del 12% della tariffa variabile;
4. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2022:
    - Prima rata o rata unica: 30/09/2022;
    - Seconda rata: 30/11/2022;
    - Terza rata: 10/01/2023
5. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2022;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento

del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

****

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata per consentire l'adozione dei successivi provvedimenti relativi alla TA.RI.;

VISTO il quarto comma dell'art. 134 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli **unanimi,** contrari **nessuno**, astenuti **nessuno**, espressi nelle forme di legge dai **n. 13** consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

****

Tariffe per utenze domestiche – anno 2022

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N)
FASCIA A	1	**0,31**	**37,95**
FASCIA B	2	**0,36**	**78,28**
FASCIA C	3	**0,39**	**99,16**
FASCIA D	4	**0,42**	**122,88**
FASCIA E	5	**0,45**	**152,77**
FASCIA F	> 5	**0,47**	**170,80**

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2022

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	*0,29*	*0,47*	**0,76**
2	Campeggi, distributori carburanti	*0,58*	*0,92*	**1,50**
3	Stabilimenti balneari	*0,34*	*0,57*	**0,91**
4	Esposizioni, autosaloni	*0,27*	*0,44*	**0,71**
5	Alberghi con ristorante	*0,93*	*1,48*	**2,41**
6	Alberghi senza ristorante	*0,69*	*1,08*	**1,77**
7	Case di cura e riposo	*0,81*	*1,27*	**2,08**
8	Uffici e agenzie	*0,86*	*1,36*	**2,22**
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	*0,47*	*0,73*	**1,20**
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	*0,76*	*1,21*	**1,97**
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	*0,95*	*1,53*	**2,48**
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	*0,64*	*1,03*	**1,67**
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	*0,80*	*1,28*	**2,08**
14	Attività industriali con capannoni di produzione	*0,41*	*0,69*	**1,10**
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	*0,51*	*0,87*	**1,38**
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	*4,34*	*7,07*	**11,41**
17	Bar, caffè, pasticceria	*3,32*	*5,50*	**8,82**
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	*1,55*	*2,49*	**4,04**
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	*1,40*	*2,31*	**3,71**
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	*5,53*	*9,16*	**14,69**
21	Discoteche, night club	*0,94*	*1,54*	**2,48**

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco	**Il Segretario Comunale**
ALESSIO PAOLO	BIGNONE DOTT. ALBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il 26/07/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 10/08/2022.

Si certifica che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA il 06/08/2022 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sempre che non intervengano denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Presezzo, 26/07/2022

Il Responsabile Settore Affari Generali
MANUELA MENGHINI